

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI CO-PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER GIOVANI CITTADINI 18-29 ANNI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DALL'ART. 3, LETT. B), DALL'ART. 9, COMMA 4, E DALL'ART. 22, COMMA 4, DELLA L.R. N.20/2003.
(testo aggiornato dalla DGR 2349/2019 e successivi provv.ti)

1. Premessa

I finanziamenti di cui alla L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 sono finalizzati alla attuazione del servizio civile regionale (di seguito SCR) e al sostegno del servizio civile universale (di seguito SCU).

2. Soggetti destinatari

I soggetti proponenti i co-progetti in oggetto sono, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 20 del 2003, gli Enti aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, che alla data di scadenza del presente bando **siano accreditati all'Albo unico del servizio civile universale (SCU), titolare d'iscrizione con sede legale in Emilia-Romagna oppure sede locale di ente titolare d'iscrizione, con sede/i d'attuazione progetto nel territorio dell'Emilia-Romagna.** Gli Enti di cui sopra, per la partecipazione al presente bando ed entro la scadenza annuale sopracitata, devono:

- essere aderenti ai CO.PR.E.S.C. di riferimento (per i livelli associativi regionali la predetta condizione è garantita mediante l'adesione delle proprie strutture locali - provinciali, comunali, ecc.- ai Coordinamenti) e in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso al momento della presentazione del progetto e nelle eventuali successive annualità di validità dello stesso progetto;
- indicare, nel caso delle organizzazioni di volontariato, il registro o l'albo in cui è avvenuta l'iscrizione e gli estremi dell'atto regionale o provinciale di iscrizione.

In continuità con quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 558/2016 e n. 2018/2018, nel periodo sperimentale il SCR verrà attuato esclusivamente con co-progettazioni, parte integrante di programmi/co-programmi SCU, che coinvolgano due o più enti titolari di iscrizione all'Elenco SCR, con l'obbligatoria presenza dei loro enti di accoglienza e/o delle loro sedi di attuazione. Non potrà esserci co-progettazione SCR:

- col coinvolgimento di un solo ente titolare d'iscrizione, pur in presenza di ente/i di accoglienza e/o sedi d'attuazione,
- tra enti titolari d'iscrizione senza il coinvolgimento, per ciascuno di essi, dei rispettivi enti d'accoglienza e/o delle rispettive sedi d'attuazione, a pena d'esclusione del co-

progetto SCR. L'ente titolare proponente la co-progettazione SCR e/o SCU dovrà aver accreditato all'albo SCU sistemi di formazione generale e di monitoraggio compatibili con la loro realizzazione in forma coordinata e congiunta (FGC&C) in ambito Co.Pr.E.S.C..

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti da ciascun ente proponente/associato/consorziato/federato/in accordo di partenariato/co-progettante.

3. Co-Progetti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i co-progetti di SCR per giovani cittadini italiani e provenienti da altri Paesi, già residenti o domiciliati in Italia (il SCR, infatti, non può essere il motivo del trasferimento in Italia fatto salvo il caso per quei co-progetti che si innestano coerentemente in programmi di cooperazione internazionale decentrata) e, nel caso di comunitari e stranieri, in posizione regolare di soggiorno per lo svolgimento del co-progetto di SCR. Il Servizio civile infatti è, potenzialmente, per tutte le persone interessate, per tutti gli enti motivati e per tutte le comunità locali emiliano-romagnole, nazionali e finanche internazionali. In quest'ottica e a integrazione della proposta del SCU si intende favorire la partecipazione al SCR delle persone con minori capacità di attivazione o con minori potenzialità (professionali, fisiche, linguistiche, sociali, ecc.).

In particolare le co-progettazioni SCR saranno obbligatoriamente pensate e predisposte per poter coinvolgere anche i giovani con minori opportunità insieme ai loro coetanei, comunque in misura non superiore al 50% per le singole sedi d'attuazione, al fine di costituire gruppi misti in servizio civile (in modo analogo si auspica che possano essere strutturati i programmi, coprogrammi, progetti e co-progetti SCU).

4. Formalizzazione dei co-progetti

Le caratteristiche dei co-progetti di SCR da realizzarsi in Emilia-Romagna sono dettagliatamente indicate nell'allegato A3 che segue.

5. Criteri di valutazione

I co-progetti saranno valutati secondo:

- i criteri indicati nell'allegato A7, se richiesti in numero complessivamente superiore ai posti finanziabili,
- la ripartizione provinciale dei posti disponibili con riferimento alle seguenti percentuali: Bologna 21,1%; Ferrara 11,4%; Forlì - Cesena 11,4%; Modena 13,9%; Parma 10,3%; Piacenza 8,2%; Ravenna 6,4%; Reggio Emilia 9,0%;

Rimini 8,3%,

mentre resterà obbligatorio l'accordo di co-progettazione contenuto nell'allegato A10.

I co-progetti SCR autofinanziati o cofinanziati dagli enti avranno priorità rispetto ai restanti co-progetti, secondo l'ordine decrescente del finanziamento garantito; inoltre ai co-progetti in questione nell'annualità successiva verrà riconosciuto un numero aggiuntivo di posti richiedibili e finanziati dalla regione nella misura del 15% dei posti interamente finanziati con entrate diverse da quelle regionali e comunque nel limite massimo del 2% (arrotondato per difetto) dei posti complessivi finanziati dalla regione, a favore dei territori provinciali più virtuosi, nel caso di finanziatori esterni al Servizio civile, oppure a favore degli enti finanziatori, qualora siano accreditati per il Servizio civile.

6. Limiti e modalità di presentazione dei co-progetti

I co-progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate, per figure già accreditate e solo per un settore di intervento e 1 o 2 aree di attività di cui all'allegato 1 della circolare 9/12/2019 (nel caso di co-progetto SCR sviluppato su due aree, la descrizione progettuale - area d'intervento, destinatari, obiettivi, attività, competenze, formazione specifica - deve essere riportata distintamente per le due aree).

Il numero dei giovani da impegnare nel co-progetto non può essere inferiore a 2 per ogni sede di attuazione di progetto ovvero non inferiore a 1 nel caso di effettiva compresenza nella stessa sede di giovani del SCU. In questo ultimo caso qualora il progetto di SCU non venga finanziato, compatibilmente con le risorse regionali disponibili il numero di giovani del SCR verrà portato da 1 a 2, con richiesta di assestare conseguentemente le previsioni progettuali.

I giovani saranno impegnati nel co-progetto di SCR da un minimo di sei fino a undici mesi. Non è consentita una durata inferiore/superiore, fatta salva la previsione progettuale, adeguatamente motivata, di sospendere momentaneamente il servizio civile fino al massimo di trenta giorni, al fine di evitare l'interruzione del SCR e/o consentire il rientro nel paese o presso la famiglia d'origine dei giovani coinvolti, che dovranno consegnare all'Ente, preventivamente e al ritorno, copia della documentazione giustificativa comprovante il viaggio. Nell'ipotesi di sospensione del SCR non verrà corrisposto l'assegno di SCR e il numero dei giorni di permesso e di malattia sarà ridotto proporzionalmente.

I co-progetti dovranno prevedere un orario di attività

dei giovani in SCR di:

- ipotesi A) 25 ore settimanali/monte ore mensile di 100 ore;
- ipotesi B) 20 ore settimanali/monte ore mensile di 80 ore;
- ipotesi C) 15 ore settimanali/monte ore mensile di 60 ore;

il monte ore complessivo è pari al prodotto tra il monte ore mensile e il numero dei mesi di durata del co-progetto. Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore, i giovani dovranno essere comunque impegnati per i giorni settimanali indicati alla voce 9 e per almeno:

- 12 ore settimanali nelle ipotesi A) e B),
- 10 ore settimanali nell'ipotesi C).

È inoltre possibile prevedere lo svolgimento del SCR distribuito su 4 o 5 giorni alla settimana. La previsione dei 4 giorni settimanali non deve modificare le finalità del co-progetto e, in ogni caso, deve essere esplicitamente richiamata nella descrizione dello stesso, solo nell'ottica di rendere maggiormente accessibile il SCR ai giovani.

Le attività previste dai co-progetti devono essere condotte nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di quella relativa al settore cui si riferiscono.

Nessun onere economico può essere posto a carico dei giovani in servizio civile, neanche in relazione alla copertura dei costi della formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici, né per il vitto (si ricorda che senza il riconoscimento del vitto da parte dell'ente l'orario di attività sarà nelle ore della mattina o nelle ore del pomeriggio-sera, senza interruzioni); non possono, altresì, essere previsti compensi aggiuntivi a favore dei giovani in servizio civile per la realizzazione delle attività previste dal/i co-progetto/i.

In relazione alle esigenze di cui al successivo capoverso i co-progetti potranno prevedere a carico dell'ente titolare:

- a) il vitto e alloggio;
- b) il solo vitto.

All'atto della trasmissione della graduatoria dei giovani in SCR, l'ente dovrà specificare accanto ai nomi dei singoli giovani selezionati il regime di vitto e alloggio, di solo vitto, ovvero senza vitto e alloggio.

Sono altresì a carico dell'ente titolare del co-progetto, oltre alla stipula e al conseguente onere della polizza assicurativa individuata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito DPGSCU), i costi derivanti dalla partecipazione dei giovani alla formazione generale, alla formazione specifica e all'Assemblea provinciale o regionale, dall'effettuazione di tamponi o test sierologici richiesti da un'Autorità pubblica/sanitaria prima della ripresa del servizio, o nel caso di rilevazione di possibili contagi. In nessun caso sono previsti rimborsi o costi a carico della Regione, né tanto meno oneri per i giovani.

L'istanza di presentazione dei co-progetti, comprensiva dell'indicazione dei co-progetti autofinanziati e cofinanziati dagli Enti, della dichiarazione di aver acquisito i curricula vitae in originale e di conservarli agli atti per eventuali verifiche della regione e delle altre informazioni richieste dalle DGR o DD di riferimento, deve essere inviata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio politiche sociali e socio educative, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it.

L'istanza, redatta secondo l'allegato A2 che segue, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o dal Responsabile del Servizio Civile) dell'ente richiedente e dovrà evidenziare, qualora vengano presentati più co-progetti, l'ordine di priorità degli stessi, infatti in via preminente sarà ammesso a finanziamento un solo co-progetto per ente o gruppo di enti o aggregazione/associazione di enti.

Oltre all'istanza di cui al precedente capoverso gli enti dovranno mettere a disposizione della Regione, a corredo della scheda di co-progetto, nel formato .pdf:

- 1) i curricula vitae, sotto forma di autocertificazione, del tutor, degli operatori locali di progetto e dei formatori specifici indicati, rispettivamente, alla voce 12 e 21 della scheda co-progetto di cui all'allegato A4;
- 2) il disciplinare del SCR e la disciplina dei rapporti tra i giovani in SCR e gli enti titolari dei co-progetti, debitamente firmati digitalmente dal Responsabile legale o dal Responsabile del SCU di cui rispettivamente agli allegati A5 e A6 che seguono (se non presentati e sottoscritti nel 2020);
- 3) la carta d'impegno etico del SCR di cui all'allegato A8 che segue, se non presentata e sottoscritta in una annualità precedente (da precisare l'anno).

La co-progettazione deve essere supportata da uno specifico accordo, di cui all'allegato A10, idoneo a dimostrare la condivisione del co-progetto da parte degli enti coinvolti, sottoscritto da tutti i soggetti co-progettanti, a titolo di condivisione rispetto ai contenuti e d'impegno per l'attuazione dello stesso.

7. Termine di presentazione e durata dei co-progetti, avvisi, graduatorie e avvio attività

Le istanze di presentazione dei co-progetti SCR dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio politiche sociali e socio educative, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it **improrogabilmente entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 12**

febbraio 2021. In precedenza gli Enti dovranno aver caricato nella banca dati HeliosER tutta la documentazione necessaria, come riportato nell'apposito manuale disponibile in HeliosER.

8. Esame, valutazione, selezione e approvazione dei co-progetti.

8.1 Esame della documentazione.

La Regione, previo esame della documentazione inviata, non procede alla valutazione di merito dei co-progetti in presenza anche di una sola delle anomalie, riscontrabili pure nella documentazione e nella disciplina del SCR, previste nel paragrafo 5.1.2 «Cause di inammissibilità dei progetti» delle «Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione» (di seguito «Disposizioni»), approvate con circolare del DPGSCU 9/12/2019.

8.2 Valutazione dei co-progetti.

La Regione adotta le misure organizzative più opportune per la valutazione dei co-progetti. Nell'ambito delle attività di valutazione di merito sono esclusi dalla valutazione di qualità i co-progetti di SCR anche in presenza di uno solo dei casi, riscontrabili pure nella documentazione e nella disciplina del SCR, previsti nel paragrafo 5.2.2 «Cause di esclusione dei progetti» delle «Disposizioni» approvate con circolare del DPGSCU 9/12/2019.

8.3 Criteri di selezione.

Successivamente all'esame e alla valutazione previsti ai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2 i co-progetti rimasti, solo se richiesti in numero complessivamente superiore ai posti finanziabili, saranno messi a confronto rispetto ad una scala che ne valuti la qualità lungo le seguenti tre dimensioni: 1. caratteristiche dei co-progetti; 2. caratteristiche organizzative; 3. caratteristiche delle conoscenze acquisibili.

La griglia di valutazione dei co-progetti è quella prevista nell'allegato A7 che segue.

8.4 Individuazione dei co-progetti da inserire negli avvisi provinciali.

Al termine delle operazioni di cui al precedente paragrafo 8.3 tutti i co-progetti avranno un punteggio e saranno disposti secondo l'ordine decrescente rispetto ai punteggi ottenuti in graduatorie distinte per singola provincia. I co-progetti con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse disponibili saranno inseriti, in base alle sedi d'attuazione dei progetti, negli appositi avvisi provinciali, pubblicati a cura dei Co.Pr.E.S.C.. Il limite

massimo di posti SCR finanziabili per ciascun ente viene fissato al 10% dei posti disponibili. Non verrà predisposta la graduatoria che precede e applicato il limite suddetto nel caso in cui risultino finanziabili tutti i co-progetti, esclusi quelli inammissibili o valutati negativamente.

8.5 Approvazione dei co-progetti.

La Regione approverà i co-progetti, dando tempestiva comunicazione agli enti i cui co-progetti siano risultati inammissibili o valutati negativamente. La Regione, altresì, pubblicherà sul proprio sito internet (<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile>) l'elenco dei co-progetti approvati da inserire negli avvisi pubblici a livello provinciale a cura dei Co.Pr.e.s.c., individuandoli con le modalità descritte al precedente paragrafo 8.4.

Gli enti i cui co-progetti siano stati approvati dovranno tempestivamente comunicare eventuali impedimenti nella realizzazione degli stessi.